Prot. n. 0016927 del 10/11/2023 - [UOR: SI000003 - Classif. <CLASSIF>]

STATUTO DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI COSENZA "STANISLAO GIACOMANTONIO"

Approvato nella seduta del Consiglio Accademico n. 28 del 04.02.2022 e n. 3 del 22.02.2023
Approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 22.02.2022 e n.3 del 23.02.2023
Approvato con decreto direttoriale n. 1842 del 06.11.2023 della Direzione Generale delle Istituzioni della Formazione Superiore

Titolo I – Principi generali ***3***
Art. 1 – Natura e fini 3
Art. 2 – Definizioni 3
Art. 3 – Principi istituzionali 3
Art. 4 – Attività istituzionale 4
Art. 5 – Altre attività istituzionali 4
Art. 5 bis – Finanziamenti e patrimonio 5
Titolo II – Organi del Conservatorio ***6***
Art. 6 – Organi del Conservatorio 6
Art. 7 – il Presidente 6
Art. 8 – il Direttore 6
Art. 9 – Consiglio di amministrazione 7
Art. 10 – Consiglio accademico 8
Art. 11 – Revisori dei conti 10
Art. 12 – Nucleo di valutazione 10
Art. 13 – Collegio dei professori 11
Art. 14 – Consulta degli studenti 11
Titolo III – Strutture ed ordinamento didattico ***13***
Art. 15 – Corsi di studio 13
Art. 16 – Regolamento didattico 13
Art. 17 – Consiglio di biblioteca 13
Art. 18 – Collaborazioni 13
Titolo IV – Uffici e organizzazione amministrativa ***15***
Art. 19 – Regolamento dell'organizzazione degli uffici 15
Art. 20 – Direttore amministrativo 15

Titolo V- Norme finali ***16***
Art. 21 – Modifiche di statuto 16
Art. 22 – Pubblicità degli atti 16
Art. 23 – Regolamenti delle procedure elettorali 16
Art. 24 – Modalità e procedure per intese programmatiche 16
Art. 25 – Procedimenti disciplinari 17
Art. 26 – Calendario e anno accademico 17

Titolo I – Principi generali

Art. 1 – Natura e fini

1. Il Conservatorio di Musica "Stanislao Giacomantonio" di Cosenza è una istituzione pubblica i cui fini sono lo studio, lo sviluppo, l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze musicali, e la promozione e organizzazione di attività di ricerca diffusione e produzione nel campo della musica, dell'arte e della cultura.
2. Il Conservatorio è una comunità di docenti, studenti, personale non docente, improntata al rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo, delle libertà personali e collettive, delle pari opportunità, nonché al rispetto del principio di solidarietà.
3. Il Conservatorio di Musica "Stanislao Giacomantonio" di Cosenza, attraverso lo svolgimento delle sue attività istituzionali, concorre allo sviluppo culturale, scientifico ed economico del Paese.
4. Il Conservatorio di Musica "Stanislao Giacomantonio" di Cosenza è dotato di personalità giuridica e di capacità di diritto pubblico e privato; è istituto superiore di studi musicali, sede primaria di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore musicale e svolge correlate attività di produzione.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Statuto si intendono:
    a) Per "legge di riforma" la legge 21 dicembre 1999 n. 508 e successive modifiche;
    b) Per "Regolamento" il DPR 28.02.2003 n.132 recante i criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, previsto dalla legge 21 dicembre 1999, n.508.

Art. 3 – Principi istituzionali

1. Il Conservatorio di Musica di Cosenza ai sensi dell'art. 33 della Costituzione della Repubblica Italiana e la legge di riforma, gode di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile. Nell'espletamento delle sue attività istituzionali il Conservatorio di Musica di Cosenza:
    a) Garantisce la libertà di insegnamento e di ricerca dei docenti assicurando la libertà di pensiero nel campo dell'arte;
    b) Garantisce la più ampia partecipazione democratica a tutte le componenti dell'istituzione e la più ampia trasparenza nei processi decisionali;
    c) Garantisce il diritto degli studenti a riunirsi in assemblea;
    d) Valorizza le competenze, le esperienze, le capacità e l'impegno di chi opera nelle sue strutture;
    e) Favorisce in ambito nazionale ed internazionale la cooperazione musicale, artistica, scientifica e didattica e la mobilità dei docenti e degli allievi, anche per una migliore integrazione fra tradizioni e culture diverse e per il superamento dei divari di sviluppo;
    f) Promuove e attua le condizioni che realizzano il diritto allo studio per gli studenti;

g) Promuove e favorisce forme di collaborazione con Enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, in particolare con l'Università della Calabria, il Teatro Rendano, gli Enti Locali, la Sovrintendenza per il Patrimonio Storico Artistico e Demoantropologico.

Art. 4 – Attività istituzionale

1. Il Conservatorio di Musica di Cosenza istituisce e attiva corsi di formazione nonché master, corsi di perfezionamento e di specializzazione e rilascia specifici diplomi accademici di primo e di secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo musicale. Ai corsi si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nel rispetto dei regolamenti previsti dall'art.2, commi 7 e 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
2. Il Conservatorio di Musica di Cosenza promuove attività di ricerca garantendone l'autonomia, anche allo scopo di sviluppare il rapporto tra ricerca e sperimentazione didattica.
3. Il Conservatorio di Musica di Cosenza può istituire corsi di formazione musicale di base, disciplinati in modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore, come previsto dall'art. 2 comma 8 della legge di riforma.
4. Il Conservatorio di Musica di Cosenza progetta la sua attività sulla base di una programmazione pluriennale che tiene conto degli effettivi sbocchi occupazionali sia nei settori tradizionali quali l'insegnamento, la ricerca, la produzione sia in quelli che dovessero crearsi con l'evoluzione storica e il processo tecnologico.
5. Il Conservatorio di Musica di Cosenza tutela l'autonomia organizzativa delle proprie strutture nel rispetto del carattere unitario dell'attività istituzionale.
6. Il Conservatorio di Musica di Cosenza promuove il miglioramento professionale del personale docente e non docente.
7. Il Conservatorio di Musica di Cosenza favorisce e concorre con altri enti pubblici e privati alla realizzazione di attività volte all'estensione e al miglioramento delle conoscenze musicali di base.
8. Anche in convenzione con altri enti, il Conservatorio promuove attività didattiche, scientifiche, artistiche, di ricerca e di produzione musicale, decentrate sul territorio.

Art. 5 – Altre attività istituzionali

1. Sono altre attività istituzionali del Conservatorio di Musica di Cosenza:
    a) Favorire iniziative autogestite dagli studenti, che promuovano la loro partecipazione ad attività culturali, sociali e sportive;
    b) Assicurare opportune forme di pubblicità ai risultati delle ricerche e delle produzioni musicali o scientifico-musicali svolte;
    c) Promuovere azioni idonee a garantire la funzionalità, la sicurezza e l'igiene degli ambienti di studio, di ricerca e di lavoro;
    d) Istituire e gestire borse di studio con risorse finanziarie proprie o acquisite, nel rispetto dei regolamenti previsti dall'art.2, commi 7 e 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

e) Promuovere la valorizzazione del proprio patrimonio storico-culturale;
f) Esercitare attività di stampa, editoriali e pubblicitarie;
g) Porre in atto quanto sia necessario all'autofinanziamento delle proprie attività.

Art. 5 bis – Finanziamenti e patrimonio

1. Le fonti di finanziamento del Conservatorio sono costituite da trasferimenti dello Stato e da parte dell'Unione Europea, di altri enti pubblici e privati e da entrate proprie.
2. Le entrate proprie sono costituite da contributi e da forme autonome di finanziamento quali contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti di alienazioni del patrimonio, atti di liberalità, corrispettivi di contratti e convenzioni anche derivanti dalle concessioni in uso dei propri spazi per attività musicali e culturali.
3. Per le spese di investimento il Conservatorio può ricorrere, nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente, a prestiti o ad altre forme di finanziamento, in modo da garantire le condizioni di equilibrio di bilancio su scala pluriennale.

Titolo II – Organi del Conservatorio

Art. 6 – Organi del Conservatorio

1. L'attività degli Organi di indirizzo e di governo del Conservatorio si ispira a principi di partecipazione, di rispetto delle attribuzioni delle competenze e alle correlate responsabilità.
2. 2. Sono organi del Conservatorio:
    a) Il Presidente;
    b) Il Direttore;
    c) Il Consiglio di amministrazione;
    d) Il Consiglio accademico;
    e) I Revisori dei conti;
    f) Il Nucleo di valutazione;
    g) Il Collegio dei professori;
    h) La consulta degli studenti.

Art. 7 – il Presidente

1. I Compiti e le funzioni del Presidente sono stabiliti dall'art. 5 del DPR n. 132/2003.
2. Il Presidente è nominato dal Ministro entro una terna di soggetti, designata dal Consiglio accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonché di comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale. Il Consiglio accademico effettua la designazione di cui al comma precedente entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell'incarico del Presidente uscente. Il Ministro provvede alla nomina entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione delle predette designazioni.
3. Il caso in cui la carica di Presidente resti vacante, è disciplinato dal successivo art. 9.
4. Il Presidente resta in carica tre anni e può essere confermato consecutivamente una sola volta.

Art. 8 – il Direttore

1. I compiti, le funzioni ed i principi per l'elezione del Direttore sono stabiliti dall'art. 6 del DPR n. 132/2003.
2. Il Direttore convoca e presiede il Collegio dei professori ed il Consiglio accademico e fissa l'Ordine del giorno delle sedute.
3. In prima applicazione:
    a) Il Direttore è eletto tra i Docenti di prima fascia anche di altre Istituzioni che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio di ruolo dei Conservatori italiani e che abbiano ricoperto l'incarico di Direttore, o di Vicedirettore, o che abbiano acquisito esperienza professionale e di direzione anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali. Contestualmente alla candidatura deve essere presentata autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti qui previsti;

b) Sono esclusi dall'elettorato passivo per la carica di Direttore i professori che non assicurino un numero di anni di servizio pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo;
c) Le candidature devono pervenire al protocollo dell'Istituto entro 10 giorni dalla data fissata per le elezioni;
d) Hanno diritto di voto i docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio nel Conservatorio di Cosenza ed i docenti con contratto a tempo determinato su cattedra vacante in servizio nel Conservatorio di Cosenza;
e) Altresì hanno diritto di voto i docenti con contratto a tempo determinato in servizio nel Conservatorio di Cosenza su cattedra il cui titolare è Direttore incaricato altrove;
f) Le votazioni sono indette dal direttore e si svolgono entro cinque mesi prima del termine del mandato, in modalità on-line o in presenza, secondo quanto previsto dal Regolamento procedure elettorali per il rinnovo degli organi;
g) Il Direttore resta in carica tre anni e può essere confermato consecutivamente una sola volta;
h) In caso di interruzione di mandato, si procede a nuove elezioni per come indicato al successivo comma 6. ed il direttore neoeletto resta in carica per un intero mandato;
i) La seduta è valida se sono presenti almeno la metà più uno dei professori aventi diritto al voto;
j) Ciascun votante può esprimere una preferenza;
k) È eletto il candidato che avrà riportato almeno la metà più uno dei voti alla prima o alla seconda votazione;
l) Qualora nessuno dei candidati risulti eletto alla prima o alla seconda votazione, andranno al ballottaggio i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti alla seconda votazione; entro sette giorni sarà convocata una nuova seduta nella quale si procederà al ballottaggio. Risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti;

4. Il Direttore eletto nomina il Vicedirettore che resta in carica un anno.
5. Il Vicedirettore sostituisce il Direttore in tutte le sue attribuzioni in caso di assenza o impedimento.
6. Nel caso in cui la carica di Direttore resti vacante, il Vicedirettore assume la funzione di Direttore fino a nuove elezioni che debbono tenersi entro e non oltre 60 giorni.
7. Il Direttore può affidare a docenti del Conservatorio da lui scelti, l'esercizio temporaneo di funzioni che non gli siano inderogabilmente riservate, che comportino compiti anche di rappresentanza istituzionale ovvero siano finalizzate alla realizzazione di progetti specifici o allo svolgimento di attività definite.

Art. 9 – Consiglio di amministrazione

1. I compiti, le funzioni, la composizione del Consiglio di amministrazione sono stabiliti dall'art. 7 del DPR n. 132/2003.
2. Le modalità di funzionamento del Consiglio di amministrazione sono stabilite al suo interno con apposito regolamento.

3. Nella prima riunione è nominato il Vicepresidente del Consiglio di amministrazione; il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le sue attribuzioni in caso di assenza o impedimento.
4. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta al mese, con eccezione del mese di agosto.
5. Il Consiglio di amministrazione è convocato altresì, su richiesta della metà più uno dei componenti.
6. Le delibere del Consiglio di amministrazione sono attuate dal Direttore amministrativo che ha anche la funzione di segretario verbalizzante. Il Direttore amministrativo partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione con voto consultivo.
7. Fa parte del Consiglio di amministrazione, un docente designato dal Consiglio accademico tra i docenti con almeno due anni di anzianità di ruolo e di servizio presso il Conservatorio di Cosenza.
8. Fa parte del Consiglio di amministrazione, uno studente designato dalla Consulta degli studenti, tra gli studenti (compresi gli iscritti alle sperimentazioni e quelli definiti *tirocinanti* dalle norme in vigore al momento della stesura dello statuto) che abbiano compiuto 18 anni al momento della designazione.
9. I membri del Consiglio di amministrazione restano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
10. Il Consiglio accademico provvede ad una nuova designazione, secondo quanto previsto dal comma 7 del presente articolo, nel caso resti vacante il posto di Docente nel Consiglio di amministrazione. Il Docente così designato resta in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di amministrazione.
11. La Consulta degli studenti provvede ad una nuova designazione, secondo quanto previsto dal comma 8 del presente articolo, nel caso resti vacante il posto di Studente nel Consiglio di amministrazione. Lo studente così designato resta in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di amministrazione.
12. Nel caso in cui restino contemporaneamente vacanti le cariche di Presidente e di Vicepresidente del Consiglio di amministrazione, il Direttore, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione, assume temporaneamente le funzioni di Presidente per consentire il funzionamento dell'Istituto.

Art. 10 – Consiglio accademico

1. I Compiti e le funzioni del Consiglio accademico sono stabiliti dall'art. 8 del DPR n. 132/2003. Il Consiglio accademico inoltre:
    a) Predispone annualmente le articolazioni del calendario accademico in relazione all'indirizzo e alla programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca;
    b) Valuta le proposte della Consulta degli studenti in relazione all'organizzazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca e dei servizi per gli studenti;
    c) Esprime parere sulle modifiche dello statuto;

d) Designa un docente in qualità di membro del Consiglio di biblioteca.

2. Le modalità di funzionamento del Consiglio accademico sono stabilite al suo interno con apposito regolamento.
3. Il Consiglio accademico è composto:
   a) Dal Direttore;
   b) Da 10 docenti di ruolo in servizio presso il Conservatorio di Cosenza, eletti dal corpo docente;
   c) Da due studenti designati dalla Consulta degli studenti, tra gli studenti che abbiano compiuto 18 anni al momento della designazione.
4. Il Direttore indice le elezioni dei rappresentanti dei docenti nel Consiglio accademico entro cinque mesi dal termine del triennio di costituzione dell'organo.
5. Possono essere eletti i docenti di ruolo presso il Conservatorio di Cosenza.
6. Sono esclusi dall'elettorato passivo per la carica di Consigliere i professori che non assicurino un numero di anni di servizio pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
7. Le candidature devono pervenire al protocollo dell'Istituto entro 10 giorni dalla data fissata per le elezioni.
8. Hanno diritto di voto i docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio nel Conservatorio di Cosenza ed i docenti con contratto a tempo determinato su cattedra vacante in servizio nel Conservatorio di Cosenza.
9. Altresì hanno diritto di voto i docenti con contratto a tempo determinato in servizio nel Conservatorio di Cosenza su cattedra il cui titolare è Direttore incaricato altrove.
10. Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto durante un massimo di 5 giorni lavorativi consecutivi se svolte in presenza. Le votazioni possono essere svolte anche in modalità on-line, secondo quanto normato dal Regolamento procedure elettorali per il rinnovo degli organi.
11. I componenti del seggio sono nominati dal Consiglio Accademico.
12. Ciascun votante può esprimere un massimo di dieci preferenze e risultano eletti i 10 docenti che hanno riportato il maggior numero di voti.
13. A parità di voti riportati risulta eletto il docente con maggiore anzianità di servizio e ad eventuale ulteriore parità il più anziano anagraficamente.
14. Le elezioni saranno valide se avrà votato la metà più uno degli aventi diritto al voto.
15. Dovranno essere garantiti appositi spazi per la propaganda elettorale.
16. I due studenti membri del Consiglio accademico sono designati dalla Consulta degli studenti tra gli iscritti che abbiano compiuto 18 anni alla data della designazione (compresi gli iscritti alle sperimentazioni e quelli definiti *tirocinanti* dalle norme in vigore al momento della stesura dello statuto).
17. Il Direttore, successivamente alla proclamazione dei docenti eletti al Consiglio accademico ed alla designazione dei due studenti da parte della Consulta degli studenti, e non oltre 30 giorni, convoca la prima riunione del Consiglio accademico.

18. In caso di interruzione del mandato di uno o più rappresentanti dei docenti, si procede ad una elezione suppletiva da parte del corpo docente per il numero di rappresentanti da integrare. In questo caso, ciascun votante potrà esprimere un massimo di preferenze pari al numero dei membri dei rappresentanti da integrare. Il Docente o i docenti così eletti restano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio accademico.
19. I membri del Consiglio accademico restano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

Art. 11 – Revisori dei conti

1. Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile previsto all'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123 è effettuato da due Revisori dei conti, nominati con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e designati uno dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e uno dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Ad essi si applicano le disposizioni del Codice civile in quanto compatibili.
2. I revisori dei conti vigilano sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ed espletano i controlli previsti dalla legge.
3. I revisori dei conti durano in carica tre anni decorrenti dalla data del Decreto Ministeriale di nomina e non possono essere confermati più di una volta.

Art. 12 – Nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione, scelti dalle istituzioni seguendo i criteri e le linee guida elaborati dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR).
2. Il nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:
   a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
   b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione sulla base di criteri generali determinati dall'Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR); la relazione è trasmessa oltre che al Ministero dell'Università e della Ricerca anche all'Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;
   c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b).
3. Le istituzioni assicurano ai nuclei di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art. 13 – Collegio dei professori

1. Le modalità di costituzione, la composizione, i compiti e le funzioni del Collegio dei professori sono quelli stabiliti dall'art. 11 del DPR n. 132/2003.
2. Il collegio dei professori è convocato dal Direttore almeno una volta all'inizio dell'Anno Accademico.
3. Il Collegio dei professori è convocato altresì su richiesta di almeno la metà più uno dei componenti o di almeno la metà più uno dei docenti membri del Consiglio accademico.
4. Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti.
5. Il Collegio dei professori svolge funzioni di supporto alle attività del Consiglio accademico. In particolare:
    a) formula pareri e avanza richieste sulla revisione dello Statuto;
    b) propone iniziative volte al miglioramento dell'offerta formativa;
    c) propone iniziative volte all'aggiornamento del personale docente;
    d) svolge le altre funzioni affidategli dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 14 – Consulta degli studenti

1. I compiti e la composizione della Consulta degli studenti sono quelli stabiliti dall'art. 12 del DPR n. 132/2003.
2. La Consulta degli studenti è l'organo di rappresentanza degli studenti nei rapporti con le altre strutture di governo e di gestione del Conservatorio.
3. Le modalità di funzionamento della Consulta degli studenti sono stabilite al suo interno con apposito regolamento.
4. La Consulta degli studenti designa uno studente in qualità di membro del Consiglio di biblioteca.
5. Possono essere eletti gli studenti che abbiano compiuto 18 anni alla data delle elezioni (compresi gli iscritti alle sperimentazioni e quelli definiti *tirocinanti* dalle norme in vigore al momento della stesura dello statuto).
6. Le candidature devono pervenire al protocollo dell'Istituto entro 10 giorni dalla data fissata per le elezioni.
7. Hanno diritto di voto gli studenti che abbiano compiuto 18 anni alla data delle elezioni (compresi gli iscritti alle sperimentazioni e quelli definiti *tirocinanti* dalle norme in vigore al momento della stesura dello statuto).
8. Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto durante un massimo di 5 giorni lavorativi consecutivi.
9. I componenti del seggio sono nominati dalla Consulta provvisoria degli studenti.
10. Ciascun votante può esprimere un massimo di cinque preferenze e risultano eletti gli studenti che hanno riportato il maggior numero di voti.
11. A parità di voti riportati risulta eletto lo studente più anziano anagraficamente.
12. Non è previsto alcun quorum per la validità delle elezioni.
13. Dovranno essere garantiti appositi spazi per la propaganda elettorale.

14. Nella prima riunione viene eletto il Coordinatore della Consulta degli studenti e vengono designati i rappresentanti degli studenti nel Consiglio accademico.
15. Il Coordinatore convoca e presiede la Consulta degli studenti e fissa l'O.d.G.
16. La Consulta degli studenti è chiamata ad esprimere parere sulle modifiche di statuto.
17. I membri della Consulta degli studenti restano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
18. In caso di interruzione del mandato di uno o più rappresentanti degli studenti, entrano a far parte della consulta degli studenti, i non eletti che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla ricomposizione integrale della Consulta stessa. Lo studente o gli studenti così designati restano in carica fino alla scadenza naturale della Consulta degli studenti.
19. Lo stesso studente può ricoprire non più di due cariche tra membro della Consulta degli studenti, membro del Consiglio di amministrazione e membro del Consiglio accademico. Tale eventuale incompatibilità potrà essere sciolta con opzione scritta successivamente all'assunzione della terza carica, entro e non oltre una settimana.

Titolo III – Strutture ed ordinamento didattico

Art. 15 – Corsi di studio

Ai sensi della Legge di riforma e successive modifiche, in particolare di quelle previste dalla L. 268/2002 e nel rispetto dei regolamenti previsti dall'art.2, commi 7 e 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il Conservatorio organizza corsi di studio per il conseguimento di diplomi accademici di primo e secondo livello nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale.

Art. 16 – Regolamento didattico

1. Il Conservatorio di Cosenza, in armonia con quanto sarà previsto dal Regolamento didattico e nel rispetto dei regolamenti previsti dall'art.2, commi 7 e 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, tra l'altro:
    a) Costruirà strutture idonee al coordinare, organizzare e verificare l'attività didattica, scientifica, artistica e di ricerca;
    b) Si doterà di ordinamento didattico.

Art. 17 – Consiglio di biblioteca

1. È istituito il Consiglio di biblioteca che è così composto:
    a) Dal Bibliotecario;
    b) Dal Direttore o da un suo delegato;
    c) Da uno studente designato dalla Consulta degli studenti;
    d) Da un docente designato dal Consiglio accademico.
2. Il Consiglio di biblioteca provvede:
    a) Alla conservazione e valorizzazione del patrimonio custodito nella biblioteca;
    b) A definire, compatibilmente con le risorse destinate a ciò dal Consiglio d'amministrazione, i piani d'acquisto;
    c) A ottimizzare la fruizione del patrimonio custodito nella biblioteca anche attraverso lo sviluppo dei supporti informatici.
3. Il regolamento di biblioteca è deliberato dal Consiglio di amministrazione sentito il parere del Consiglio accademico.
4. Il Consiglio di biblioteca resta in carica tre anni.

Art. 18 – Collaborazioni

1. Nel rispetto dei regolamenti previsti dall'art.2, commi 7 e 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 508:
    a) Al fine di realizzare attività didattiche, scientifiche, artistiche, di ricerca e di produzione di comune interesse, il Conservatorio può stabilire, nei limiti delle risorse di bilancio, forme di collaborazione con altri Conservatori, Istituti dell'Alta formazione artistica e musicale, Università, Istituzioni scolastiche, Enti pubblici o privati;

b) Al fine di accrescere il proprio patrimonio bibliotecario e la capacità di offrire servizi connessi all'attività della propria Biblioteca, il Conservatorio può stabilire forme di collaborazione con altre biblioteche, in particolare quelle esistenti nella regione e quelle musicali o con sezioni dedicate alla musica.

Titolo IV – Uffici e organizzazione amministrativa

Art. 19 – Regolamento dell'organizzazione degli uffici

1. Ai sensi dell'art. 13 del DPR n. 132/2003 il Conservatorio si dota di Regolamento dell'organizzazione degli uffici.

Art. 20 – Direttore amministrativo

1. Le funzioni e la modalità di conferimento dell'incarico di Direttore amministrativo sono stabilite dall'art. 13 del DPR n. 132/2003.

Titolo V- Norme finali

Art. 21 – Modifiche di statuto

1. Possono proporre modifiche di statuto:
    a) Il Presidente;
    b) Il Direttore;
    c) Il Consiglio d'amministrazione;
    d) Il Consiglio accademico;
    e) Il Collegio dei professori a maggioranza semplice;
    f) La Consulta degli studenti.
2. Il Consiglio d'Amministrazione sentito il Consiglio Accademico delibera per la successiva approvazione ministeriale le modifiche di statuto entro il 31 luglio di ciascun anno.

Art. 22 – Pubblicità degli atti

1. Il Conservatorio di Cosenza assicura il diritto di accesso agli atti amministrativi nonché l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure ai sensi della legislazione vigente.

Art. 23 – Regolamenti delle procedure elettorali

1. Con successivi regolamenti interni saranno stabilite le procedure per le elezioni:
    a) Del Direttore;
    b) Del Consiglio accademico;
    c) Della Consulta degli studenti.
2. I regolamenti delle procedure elettorali sono redatti da una commissione formata dal Direttore, da due docenti designati dal Consiglio accademico, da uno studente designato dalla Consulta degli studenti e da un esperto in procedure elettorali, possibilmente designato dalla Prefettura di Cosenza.
3. Al termine dei lavori della commissione di cui al comma 2 del presente articolo ed entro 60 giorni, il Direttore sottopone al Consiglio di amministrazione per l'approvazione i Regolamenti delle procedure per le elezioni del Direttore e del Consiglio accademico.
4. Al termine dei lavori della commissione di cui al comma 2 del presente articolo ed entro 60 giorni, il Coordinatore della Consulta degli studenti sottopone al Consiglio accademico per l'approvazione i Regolamenti delle procedure per le elezioni della Consulta degli studenti. Il regolamento di cui al presente comma è deliberato dal Consiglio Accademico e adottato con decreto del Presidente.
5. Ad eccezione del regolamento di cui al comma 4, i Regolamenti delle procedure elettorali sono adottati con decreto del Presidente e sentito il parere del Consiglio accademico.

Art. 24 – Modalità e procedure per intese programmatiche

1. Successivamente al Regolamento didattico ed al Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, sentito il Consiglio accademico, il Consiglio di amministrazione delibererà il Regolamento per le modalità e procedure per le intese programmatiche e le convenzioni

finalizzate ad incentivare sinergie con altri enti ed organismi pubblici e privati, anche stranieri.

Art. 25 – Procedimenti disciplinari

1. Transitoriamente e fino all'emanazione di nuove norme specifiche, permangono in vigore le attuali disposizioni in materia. Il Direttore è titolare dell'azione disciplinare nei confronti degli studenti, nonché, limitatamente alle infrazioni di minore gravità, ai sensi dell'art. 55 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, nei confronti del personale docente ed amministrativo del Conservatorio.

Art. 26 – Calendario e anno accademico

1. L'anno accademico, fatti salvi i vincoli di carattere nazionale, ha inizio il primo di novembre. Tutti i mandati elettivi e i termini per le immatricolazioni, le iscrizioni e i trasferimenti degli studenti e per il calendario accademico fanno riferimento a questa medesima data.
2. Il calendario accademico è deliberato con decreto del Direttore, sentito il Consiglio accademico.